

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 379 del 26 marzo 2018

Sospensione dell'efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018. Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con questo provvedimento è sospesa l'efficacia della DGR n. 120/2018 in attesa di interventi chiarificatori sulla disciplina di settore da parte dello Stato.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con la finalità di garantire un quadro ricognitivo sulla disciplina applicabile al caso di un rifiuto che sottoposto ad operazioni di recupero e riciclaggio perde lo *status* giuridico di rifiuto per essere, poi, come prodotto, immesso nel normale ciclo economico, ha emanato la delibera n. 120 del 7 febbraio 2018, recante: *"Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i."*

Tale provvedimento ha fornito indicazioni alle Amministrazioni provinciali e alla Città metropolitana di Venezia, Enti delegati per il rilascio delle autorizzazioni di impianti di recupero rifiuti, ex art. 208 del D.Lgs 152/06, allo scopo di un'uniforme applicazione dei criteri *end of waste* (EoW) sul territorio regionale.

Il provvedimento è stato assunto sulla scorta dei chiarimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contenuti nella circolare del 1 luglio 2016, riguardanti le modalità applicative dell'art. 184-ter, in cui è specificato: *"In definitiva sono individuate tre modalità di definizione dei criteri di EoW, gerarchicamente ordinate. I criteri di cui ai regolamenti europei prevalgono, nell'ambito del loro rispettivo campo di applicazione, sui criteri definiti con decreti ministeriali, laddove abbiano ad oggetto le stesse tipologie di rifiuti. A loro volta, i criteri definiti con decreti ministeriali prevalgono, salvo uno specifico regime transitorio stabilito dal rispettivo decreto ministeriale, sui criteri che le Regioni - o gli enti da questi delegati - definiscono in fase di autorizzazione ordinaria di impianti di recupero dei rifiuti, sempre che i rispettivi decreti ministeriali abbiano ad oggetto le medesime tipologie di rifiuti"*.

Nella medesima nota il MATTM ha inoltre evidenziato che: *"... in via residuale, le Regioni - o enti da queste individuati - possono, in sede di rilascio dell'autorizzazione prevista agli artt. 208, 209 e 211, e quindi anche in regime di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A), definire criteri EoW previo riscontro della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 184-ter, rispetto a rifiuti che non sono stati oggetto di regolamentazione dei succitati regolamenti comunitari e decreti ministeriali"*.

La deliberazione in oggetto ha, inoltre, dato riscontro alla sentenza del TAR Veneto n. 1422 del 28.12.2016, che sulla questione ribadiva i concetti espressi dal Ministero e stabiliva il dovere di procedere, da parte dell'Autorità competente, con una valutazione sul caso specifico, ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione, qualora la sostanza o l'oggetto che si ottiene dal trattamento di riciclaggio rispetti le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del Testo Unico Ambientale.

In tale contesto, questa Regione ha più volte rappresentato forti perplessità al competente Ministero dell'Ambiente su tale impostazione, con particolare riguardo alla competenza ascrivita alle Regioni, o a Enti da queste delegati, di definire criteri EoW, in sede di rilascio dell'autorizzazione, in assenza di precise disposizioni attuative di rango ministeriale così come peraltro previsto dalla richiamata norma di riferimento nazionale.

Inoltre, il Ministero non ha mai chiarito l'effettiva valenza extraregionale, o meno, dei provvedimenti autorizzativi assunti in tema di *end of waste* e se gli stessi fossero in grado di legittimare la libera circolazione sul territorio nazionale di *"ex rifiuti"* nobilitati a prodotti, nel rispetto di un uniforme livello nazionale di tutela dell'ambiente e della salute umana.

Nonostante il quadro di incertezza, questa Regione ha deciso di emanare i succitati "indirizzi" per dare risposta alle istanze provenienti dal territorio, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'agire pubblico.

Pertanto, tali criticità riguardanti l'incompleta e disorganica disciplina nazionale, sono state rappresentate al Consiglio di Stato nell'appello alla succitata sentenza del TAR Veneto, trovando accoglimento nella sentenza n. 1229 del 28.02.2018, che chiarisce in maniera inequivocabile: *"La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione "caso per caso" ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all'intero territorio di uno Stato membro. [...] D'altra parte, la previsione della competenza statale in materia di declassificazione "caso per caso" del rifiuto appare del tutto coerente, oltre che con la citata Direttiva UE, anche con l'art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che, come è noto, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva (e, dunque, anche alla potestà regolamentare statale), la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema."*

Ciò detto, il chiarimento di fonte giurisprudenziale solleva, senza tema di smentita, non pochi dubbi di legittimità in ordine alla prosecuzione di procedimenti in itinere e alla possibilità di poter avviare nuove iniziative per il rilascio di provvedimenti di cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter del TUA, secondo gli indirizzi forniti dal Ministero dell'Ambiente, con circolare del 1 luglio 2016.

Su tale specifico argomento, corre l'obbligo di puntualizzare che la citata sentenza sottolinea: *"Né assume alcun rilievo la circostanza, sottolineata dalla società appellata, secondo la quale «autorizzazioni ordinarie recanti criteri EoW ex art. 184-ter, comma 3, TUA, risultano rilasciate non soltanto da altre Regioni ma anche da qualche Provincia facente parte della Regione Veneto». Infatti, in disparte ogni considerazione in ordine alla apoditticità dell'affermazione, appare evidente come atti difformi dalla corretta applicazione di legge non possono costituire sotto alcun parametro riferimento"*.

Tutto ciò premesso, stante l'indubbia delicatezza della questione, si ritiene opportuno, in attesa di un opportuno intervento dello Stato volto a chiarire in maniera inequivocabile la disciplina di settore, sospendere in via del tutto cautelativa l'efficacia della deliberazione di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
VISTA la L. R. 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i.;
VISTA la D.C.R. n. 30 del 29.04.2015;
VISTO l'art. 2, co. 2, della L. R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO l'art 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
SENTITA l'Avvocatura Regionale del Veneto.

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di sospendere, in via del tutto cautelativa, l'applicazione delle delibera di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018, recante *"Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto "caso per caso", ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del d.lgs 152/2006 e s.m.i."*;
3. di dare atto della necessità di attivare, presso i rispettivi tavoli tecnici interregionali, le iniziative tese a coinvolgere la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al fine addivenire ad una posizione condivisa da rappresentare ai competenti organi statali;
4. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto;
7. di informare che avverso la presente deliberazione può essere opposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.